



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Rep. Atti n. *119/cv del 29 settembre 2016*

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 29 settembre 2016

VISTO l'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che prevede che il decreto legislativo di attuazione della delega sia adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", diramato con nota del 29 agosto 2016, prot. CSR 3886 P-4.23.2.12;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 6 settembre 2016, nel corso della quale le Regioni, nel condividere le finalità del provvedimento, hanno formulato alcune prime osservazioni e proposte di modifica al testo e hanno chiesto di poter disporre di un maggior lasso di tempo per approfondire l'istruttoria, mentre l'UPI ha espresso il proprio assenso generale sullo schema, rilevando la necessità di prevedere un sistema di monitoraggio del percorso di attuazione, nonché di realizzare un sistema fortemente coordinato delle politiche relative all'orientamento al lavoro e alle professioni;

VISTO il documento tecnico di osservazioni ed emendamenti al testo dello schema, trasmesso dall'UPI e diramato con nota dell'8 settembre 2016, prot. CSR 3998 P-4.23.2.12;

VISTO il documento di osservazioni e richieste emendative al provvedimento, elencate in 15 proposte, trasmesso dalla Commissione interregionale competente in materia di attività produttive e diramato con nota del 16 settembre 2016, prot. CSR 4133 P-4.23.2.12 del 16 settembre 2016;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 19 settembre 2016, nel corso della quale sono state esaminate le richieste contenute nel citati documento delle Regioni, unitamente alle proposte dell'UPI, già contenute nel documento sopra indicato e a quelle dell'ANCI, esposte in riunione;

11
F



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che Ministero dello sviluppo economico si è riservato di esprimersi su tutte le richieste emendative ad esito delle verifiche politiche di competenza e il Ministero dell'economia e delle finanze ha rilevato l'impossibilità di accogliere, per mancanza di copertura finanziaria, la proposta delle Regioni, indicata nel documento sopra citato al n.15, volta ad integrare l'articolo 4 dello schema, aggiungendo dopo il comma 6 un ulteriore comma 6-bis;

VISTO il documento trasmesso dall'ANCI e diramato con nota del 27 settembre 2016, prot. CSR 4239 P-4.23.2.12, contenente le osservazioni e le proposte emendative già discusse nella citata riunione tecnica del 19 settembre 2016;

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico, diramata in data 28 settembre 2016, con prot. CSR 4291 P-4.23.2.12, contenente le puntuali osservazioni sulle proposte emendative elaborate dalle Regioni e dagli Enti locali, con l'indicazione di quelle ritenute accoglibili e con l'indicazione delle richieste emendative non accolte;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, preso atto della risposta del Ministero dello sviluppo economico contenuta nel documento sopra indicato, che ha comunicato il parziale accoglimento delle richieste emendative, già contenute nel documento diramato in data 16 settembre 2016 e ora consegnato in Seduta che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All.1), hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte di modifica indicate nei punti 4, 12 e 15 dello stesso;

CONSIDERATO che le Regioni hanno altresì condiviso il documento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All. 2), con il quale si chiede una clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie della Regione e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti in due documenti, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante (All. 3 e 4), segnalando, in particolare, la richiesta dell'UPI di istituire un osservatorio presso la Conferenza Unificata per monitorare l'andamento e il processo di riordino delle Camere di commercio e la proposta dell'ANCI di prevedere una specifica convenzione con Unioncamere e di modificare l'articolo 4, comma 6;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico, nel ricordare che il Governo ha già accolto buona parte delle richieste formulate dalle Regioni, si è reso disponibile a valutare nuovamente le proposte non accolte, al fine di poter pervenire ad un testo condiviso;

CONSIDERATO che le Regioni hanno ribadito l'importanza di accogliere gli emendamenti contenuti nel documento consegnato in Seduta e indicati con i punti 4, 12 e 15;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

16/107/CU12/C11

CONSERVATO NELLA SEGRETERIA
29 SET 2016



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI
CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N.124, PER IL RIORDINO
DELLE FUNZIONI E DEL FINANZIAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**

Punto 12) O.d.g. Conferenza Unificata

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 25 agosto ha approvato lo Schema di decreto legislativo in attuazione della delega della cd. Legge Madia per la riforma delle Camere di commercio.

Lo schema è stato trasmesso alla Conferenza unificata che deve rendere il proprio parere.

Per questo motivo - e stante l'urgenza a provvedere manifestata dal Governo (considerato che formalmente la delega è scaduta) - si è già tenuto un primo confronto tecnico tra gli uffici regionali e quelli governativi lo scorso 6 settembre (nel quale è stato effettuato solo un esame preliminare delle questioni) e sono state programmate le successive fasi, che sono nell'ordine:

- 14 settembre Coordinamento tecnico interregionale;
- 15 settembre Commissione politica Attività produttive;
- 19 settembre incontro tecnico Governo Regioni;
- 29 settembre espressione del parere da parte della Conferenza unificata.

Lo schema di decreto legislativo ha, per un verso, almeno formalmente confermato il ruolo degli enti camerali per lo sviluppo e la promozione del sistema delle imprese e delle economie locali, in un quadro di razionalizzazione dei costi, di attenzione all'efficienza e alle esigenze e ai bisogni delle imprese.

Per altro verso, nel declinare le funzioni che specificamente vengono attribuite alle Camere - in ossequio ai principi di delega - è stata effettuata la riduzione dell'ambito di operatività delle stesse ed una limitazione dell'autonomia dell'ente nell'esercizio delle singole funzioni.

Conformemente alla delega, vengono adottate le misure di forte razionalizzazione, con la riduzione delle Camere di Commercio italiane da 105 a 60, la diminuzione del 50% del diritto annuale versato dalle imprese, l'introduzione della gratuità degli incarichi per i componenti degli organi collegiali;

grande attenzione poi sugli assets immobiliari e partecipativi non strettamente necessari alle finalità istituzionali.

L'accorpamento sarà obbligatorio per le Camere di Commercio con meno di 75mila imprese/unità locali.

Oltre a ri-disciplinare funzioni ormai consolidate, come il Registro delle Imprese, le attività e i progetti per la competitività delle imprese e del territorio, compresa l'internazionalizzazione (esercitabile però solo sul fronte "interno", quale assistenza alle imprese nella fase prodromica) l'informazione economica e statistica, i compiti di regolazione del mercato, va salutato con favore come il decreto ne potenzi alcune, sulle quali gli enti camerali, peraltro, avevano già iniziato da anni a operare. Si tratta, ad esempio, dell'orientamento al lavoro e alle professioni, dell'inserimento occupazionale, ma anche della promozione del turismo e del patrimonio culturale (tutte funzioni sulle quali è innestabile il rapporto di collaborazione con la Regione).

Nell'ottica di proficua collaborazione con il Governo, le Regioni ritengono necessario proporre alcuni emendamenti al testo, i più significativi dei quali riguardano il rapporto tra gli enti camerali e le Regioni in merito alla previsione, tra le funzioni camerali, dell'attività di promozione delle economie locali e di supporto alle imprese in base ad accordi o convenzioni con la Regione, per non dover accusare un passo indietro rispetto alla concreta e proficua evoluzione dei rapporti interistituzionali registratasi nel corso di questi anni, in particolare a partire dall'ultima riforma datata 2010. Coerentemente con questa istanza, occorre che venga lasciata alle Camere la possibilità di aumentare in percentuale il diritto annuale (attualmente il *range* è pari a fino il 20%) per poter cofinanziare le attività ed i progetti condivisi con le Regioni di particolare interesse strategico.



Proposta di modifiche allo schema di Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

PROPOSTA 1

All'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge, dopo la parola "dati" sono aggiunte le seguenti: "e documenti".

MOTIVAZIONE

Si suggerisce una formulazione più aderente ai contenuti effettivi del fascicolo di impresa.

PROPOSTA 2

All'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge, le parole "in coordinamento con il Governo e con le Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "in coordinamento con il Governo, le Regioni e le Province autonome".

MOTIVAZIONE

Lo Statuto speciale attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige in via esclusiva la potestà legislativa e la corrispondente potestà amministrativa nella materia dell'ordinamento delle camere di commercio (art. 4, n. 8) e art. 16 dello Statuto), che comprende anche la disciplina del relativo personale, come ha statuito la Corte costituzionale (sentenza n. 273 del 2007; analogamente per quanto attiene il personale comunale in relazione alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali, sentenza n. 132 del 2006).

Nell'ambito delle proprie attribuzioni nel 2003 la Regione ha conferito alle Province autonome la delega per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, recante: "Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano").


La proposta ha lo scopo di precisare che il coordinamento con il Governo, nell'ambito delle funzioni di orientamento al lavoro e alle professioni, deve essere assicurato anche alle Province autonome (così come alle Regioni).

PROPOSTA 3

All'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2, cassare la lettera f).

MOTIVAZIONE

Pur comprendendo le motivazioni retrostanti la proposta, non si può condividere che venga introdotta tra le funzioni che le Camere sono chiamate a svolgere in qualità di ente pubblico

An official circular stamp is located in the bottom right corner of the page, partially overlapping the end of the text. Next to the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

un'attività di erogazione di servizi - genericamente denominata "attività di assistenza e supporto alle imprese"- svolta alla stregua di un soggetto privato, in regime di concorrenza con gli altri soggetti privati ed in conflitto con le stesse funzioni e compiti svolti istituzionalmente dall'ente.

Tra l'altro, non si rinviene a quale principio di delega la disposizione faccia riferimento.

PROPOSTA 4

All'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2 dopo la lettera g) inserire la seguente:

h) attività oggetto di accordi o convenzioni con le Regioni in materia di promozione dello sviluppo economico locale e di organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese. Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), ed ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, esclusivamente in cofinanziamento.

MOTIVAZIONE

Occorre inserire la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relative alla promozione dello sviluppo economico locale, sulla base di appositi accordi o convenzioni con le Regioni.

Oltre che di basilare importanza per lo svolgimento delle relazioni tra le Regioni e gli enti camerali, è altresì coerente con il principio di delega che enuclea "competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni" e dai riferimenti contenuti sia nel comma 2 dell'art.5 bis che nella lettera a) del comma 4 dell'art.18 della legge 580/1993, che conferiscono loro dignità autonoma.

PROPOSTA 5

- All'art. 1, comma 1, lett. f) il n.1) è sostituito dal seguente:

"1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le camere di commercio, si associano in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e purché ne faccia richiesta la maggioranza delle camere presenti, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposto solo con il consenso unanime dei soggetti associati."

- All'art. 1, comma 1, lett. f) il n.2) è sostituito dal seguente:

"2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:



“1-bis. La costituzione e il mantenimento di Unioni regionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri l'economicità della struttura e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il mantenimento di Unioni regionali è altresì consentito in quelle regioni nel cui territorio ricadano confini nazionali e ove sia già intervenuto l'accorpamento di almeno due Camere di Commercio.

1-ter. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali sono svolte dalle camere presenti in regione, in coordinamento tra le stesse.”

MOTIVAZIONE


Si ritiene rispettato il principio di delega anche prevedendo che le Camere di commercio “si associano” - anziché “possono associarsi”- a condizione che siano almeno in un certo numero (tre) presenti nella circoscrizione regionale e che, democraticamente, la volontà di costituzione dell'Unione sia espressa dalla maggioranza delle Camere presenti (*del resto il Governo rappresenta nella Relazione tecnico-finanziaria che il medesimo principio è rispettato riguardo alla possibilità di costituire unioni interregionali esercitando l' “opzione-zero”, ovvero non disciplinandone la costituzione*).

Si concorda sulla dimostrazione dell’“economicità della struttura”, ma non si concorda su quella riguardante “gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni”, che riguarda solo un profilo della questione, a scapito di altri altrettanto importanti. Assunto che le “altre possibili soluzioni” alternative alla costituzione dell'Unione sono l'esercizio delle funzioni in forma associata o la creazione di un'azienda speciale intercamerale (in questa sede pare doversi scartare l'ipotesi della Camera del capoluogo di Regione), si ritiene che l'efficacia -e la qualità della funzione o servizio svolta- debbano far premio sul risparmio, che sarebbe indimostrabile -nella sua mera accezione contabile- rispetto alla prima soluzione alternativa, ovvero quella dell'esercizio associato (l'Unione deve comunque avere una propria struttura, seppur snella, e del proprio personale). La seconda alternativa, quella dell'azienda speciale intercamerale, pare inappropriata sia in termini di rapporto costi-benefici che di adeguatezza del soggetto rispetto ai compiti di cui sarebbe investito. In termini assoluti, e cioè a prescindere da valutazioni in termini di efficacia, è sempre possibile individuare soluzioni organizzative in grado di generare risparmi.

La richiesta di deroga al numero minimo di Camere interviene per le Unioni regionali, in analogia a quanto previsto dall'art. 3 dello stesso schema di decreto in parola, ove è salvaguardata la possibilità di istituzione di una Camera di commercio nei territori di confine, per il sostegno delle economie locali in condizioni di squilibrio territoriale, tenendo altresì conto dell'intervenuto accorpamento di almeno 2 Camere di commercio.

In forza della previsione per cui occorre l'unanime consenso di tutte le camere presenti in regione perché si costituisca l'Unione, si perviene a risultati contraddittori, per due motivi:

- più numerose sono le camere e più difficoltosa può essere la costituzione dell'unione, quando proprio in presenza di un maggior numero di enti essa si rivela più funzionale al sistema;

A circular stamp is located in the bottom right corner of the page. Inside the stamp, there is a handwritten signature that appears to be "M.P.".

- la CCIAA del capoluogo potrebbe privilegiare il proprio interesse ad essere essa medesima interlocutrice nei confronti della Regione, non prestando il proprio consenso, di modo che l'Unione non possa mai costituirsi.

Per cui occorre prevedere che, nel caso di mancata costituzione dell'Unione, le camere siano obbligate comunque a coordinarsi tra loro per supplire a tale mancanza, in particolare per interfacciarsi con la Regione.

PROPOSTA 6

All'art. 1, comma 1, lett. h), n. 3 dopo le parole "conservatore" sono aggiunte le parole: " , almeno uno per ogni regione,".

MOTIVAZIONE

L'esigenza è quella di prevedere la presenza del conservatore anche in Regioni - come la Valle d'Aosta - nella cui circoscrizione non è presente il tribunale delle imprese.

PROPOSTA 7

All'art. 1, comma 1, lett. m), n. 2 dopo le parole "delle associazioni stesse" sono aggiunte le parole: " , qualora concorrenti per il medesimo settore."

MOTIVAZIONE


La norma non appare sufficientemente definita. In caso di adesione dell'impresa a più associazioni, la riduzione proporzionale del suo peso per tali associazioni dovrebbe rilevare solo se concerne concorrenti del medesimo settore, in modo da riequilibrare la parità di condizioni nei confronti di ulteriori associazioni concorrenti.

PROPOSTA 8

All'art. 1, comma 1, lett. n), n. 1 dopo le parole "dello stesso articolo 10" sono aggiunte le seguenti parole: << e le parole "non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a due";>>.

MOTIVAZIONE

Se permane l'attuale formulazione, avremmo che il consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta; considerato che la Giunta può essere o di 5 (un terzo è pari a 1,666) o di 7 membri (un terzo è pari a 2,333) è necessario indicare in maniera univoca quante preferenze può esprimere ciascun consigliere ed è opportuno che -nell'uno come nell'altro caso- esse siano pari a 2.

A circular stamp is visible in the bottom right corner of the page, partially overlapping a handwritten signature that appears to be 'HJ'.

PROPOSTA 9

All'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1.1) è sostituito dal seguente: "1.1 la lettera c) è così sostituita: "c) le entrate derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati."

MOTIVAZIONE

E' necessario mantenere tra le fonti di finanziamento le entrate derivanti da convenzioni con i soggetti pubblici e privati.

PROPOSTA 10

All'art. 1, comma 1, lett. r), n.3 apportare la seguente modifica: dopo la parola "aggiornati" inserire le seguenti: ", con cadenza annuale,".

MOTIVAZIONE

Si ritiene necessario prevedere la periodicità annuale della revisione dell'ammontare dei diritti di segreteria, sulla base dei costi standard.

PROPOSTA 11

All'art. 1, comma 1, lett. r), n. 4 cassare la parola "prioritari" introdotta nella lett. a-bis).

MOTIVAZIONE

Trattandosi di un decreto ministeriale di natura finanziaria-contabile, non può essere la sede in cui si individuano "gli ambiti *prioritari* di intervento per le funzioni di sviluppo economico locale" perché ciò atterrebbe a scelte di politica economica che andrebbero condivise con le Regioni.

PROPOSTA 12

All'art. 1, comma 1, lett. r), il n. 8 è sostituito dal seguente:

n. 8). Il comma 10 è sostituito dal seguente: "Per il cofinanziamento di programmi e progetti di interesse strategico condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, le Camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento".

MOTIVAZIONE

Per le Regioni è importante poter continuare a sviluppare progetti in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio. Pertanto, in luogo dell'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della L. 580/1993, se ne propone la sostituzione prevedendo che l'aumento del diritto annuale possa essere disposto soltanto per cofinanziare progetti condivisi con le Regioni e di particolare interesse

strategico.

PROPOSTA 13

Il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“1. Il decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 2-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto, nonché il decreto relativo ai diritti di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 18 della stessa legge e delle tariffe relative a servizi obbligatori previsto dal comma 3 del predetto articolo 18, come sostituito dal presente decreto, sono adottati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”.

MOTIVAZIONE

La proposta serve ad integrare lo schema in modo da stabilire anche per il decreto ministeriale relativo ai diritti di segreteria e delle tariffe relative a servizi obbligatori un termine per l'adozione, estendendo ad esso quello già previsto per l'emanazione del decreto ministeriale relativo alla fissazione delle indennità dei revisori dei conti ed i criteri di rimborso delle spese dei componenti di tutti gli organi.

PROPOSTA 14

All'art. 4, comma 6, secondo periodo, dopo le parole “sentite le amministrazioni interessate” sono aggiunte le seguenti: “e previa intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 281/1997”.

MOTIVAZIONE

Considerato che la norma introduce anche a carico delle Regioni e gli enti locali un obbligo di comunicazione in via telematica di propri atti alla Camera di commercio, finalizzato ad implementare il fascicolo informatico d'impresa, e che ciascuna amministrazione ha i propri sistemi informativi, è necessario che i termini e le modalità operative di applicazione di tale obbligo siano condivisi in sede di Conferenza Unificata, non essendo sufficiente l'espressione “sentite le amministrazioni interessate”.

PROPOSTA 15

Dopo il comma 6 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Gli enti del sistema camerale che hanno concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'art. 1 comma 5 della legge 580/93 o che si accorperanno ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, modificando le precedenti circoscrizioni territoriali mediante accorpamento di quattro o più camere di commercio, non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste

CONFERENZA
M. 2

dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché i risparmi dovuti siano destinati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.580 come modificata dal presente decreto”.

MOTIVAZIONE

Al fine di incentivare l'accorpamento delle Camere di commercio in misura maggiore di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b) della L. 124/2015, si propone di mantenere nei bilanci delle Camere i risparmi conseguiti in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa.

Come è noto il decreto-legge n. 90/2014 ha operato una forte riduzione delle entrate delle Camere di commercio, con un taglio del diritto annuale rispetto al 2014 del 35% per il 2015, del 40% nel 2016 e del 50% per il 2017.

Contestualmente, le Camere di commercio, le Unioni regionali e l'Unioncamere - inserite nel cd elenco Istat - sono tenute, come altre pubbliche amministrazioni in base alla normativa vigente, ad operare una serie di risparmi su diverse tipologie di spesa e a versare l'ammontare risparmiato al bilancio dello Stato.

Si tratta in particolare della normativa, stratificatasi negli ultimi anni, che impone di conseguire risparmi su incarichi di studio e consulenza, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, spese per missioni, spese su autovetture, consumi intermedi, etc.


Sulla base di questa normativa, il sistema camerale versa annualmente al bilancio dello Stato oltre 38 milioni di euro che con il taglio del 50% del diritto annuale costituirebbero annualmente quasi il 10% del diritto riscosso. Tale importo non sarebbe più sostenibile considerato il taglio delle entrate, oltre al fatto che tali somme non genererebbero più servizi o iniziative a vantaggio delle imprese ma verrebbero versate direttamente allo Stato.

Si propone dunque l'esenzione dal versamento per quegli Enti del sistema camerale che hanno concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'art. 1 comma 5 della legge 580/93 o che si accorperanno ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, modificando le precedenti circoscrizioni territoriali mediante accorpamento di quattro o più camere di commercio.

In questo modo non verrebbero meno i risparmi per le diverse tipologie di spesa stabiliti dalle leggi, che sarebbero comunque garantiti dalle Camere, ma solo il versamento delle risorse al bilancio dello Stato. L'importo non versato, rimanendo nella disponibilità delle Camere di commercio, verrebbe inoltre finalizzato alla realizzazione degli interventi di promozione del territorio e dell'economia previste dalla legge, sulla base delle specifiche esigenze dei territori.

La Conferenza delle Regioni, nel prendere atto della nota del Ministero dello Sviluppo economico del 28 settembre scorso, che ha comunicato l'accoglimento degli emendamenti proposti dalle Regioni nn. 1, 2, 6 e 7 e il parziale accoglimento degli emendamenti nn. 3, 5 e 14, **esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di emendamento nn. 4, 12 e 15.**

Roma, 29 settembre 2016



P. S. C. U. Acc-2



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONOMA TRENIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le Président



CONFERENZA DELLA REGIONE
DEL ...29...SET...2016

Mg

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINDE AUTONOME
27. SET. 2016
PROT. N° 4472/CMCON

Bolzano 26 settembre 2016

Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
Stefano Bonaccini
conferenza@regioni.it

Sottosegretario agli Affari Regionali
On. Gianclaudio Bressa
sottosegbressa@governo.it

E p.c. Coordinatrice della Commissione Attività
Produttive
Ass. Manuela Bora
manuela.bora@regione.marche.it;

Coordinatore del coordinamento tecnico
interregionale Dott. Pietro Tallarico
Pietro.talarico@regione.marche.it;

Stefano.recchi@regione.marche.it;

Loredana.carfagna@regione.marche.it;

ufficiodiroma@provincia.bz.it

Oggetto: Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Egregio Presidente,
Egregio On. Bressa,

in riferimento allo schema di decreto legislativo attuativo dell'articolo 10 della legge 124 del 2015 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, industria e artigianato, chiedo l'accoglimento della seguente proposta di emendamento, volta a tutelare e tenere adeguatamente conto della competenza esclusiva della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di ordinamento delle Camere di Commercio:

1.- All'articolo 4 (Disposizioni finali e transitorie) dello schema di Decreto Legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONOMA TRENTIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le Président

e agricoltura, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nel rispetto dello statuto speciale, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano si provvede secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dello statuto stesso. Sino all'approvazione delle predette norme di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni regionali e provinciali.”

Relazione

L'attribuzione alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige della potestà legislativa esclusiva di disciplinare la materia “ordinamento delle camere di commercio” (articolo 4, primo comma, n. 8 Statuto speciale) e della relativa funzione amministrativa (articolo 16 Statuto speciale) rappresenta una peculiarità unica (anche) rispetto alle altre Regioni a statuto speciale.

L'unicità della competenza regionale in materia di ordinamento delle camere di commercio è stata esplicitamente riconosciuta dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza 1° aprile 1982, n. 65 e ribadita ancora di recente nella sentenza n. 29/2016 (cfr. Capo 3.1 del “Considerato in diritto”).

L'attribuzione alla Regione della potestà esclusiva di disciplinarne l'ordinamento delle camere di commercio comporta il potere per la Regione, ferme restando le caratteristiche essenziali e tipiche di tale ente pubblico, di determinarne la struttura e la composizione degli uffici, degli organi nonché la disciplina del personale camerale.

Lo ha riconosciuto la Corte costituzionale fin dalle sentenze 24 febbraio 1972, n. 40 e 1° aprile 1982, n. 65, secondo le quali nell'ordinamento di un ente è naturalmente incluso lo stato giuridico ed economico del suo personale, e ribadito con la sentenza n. 273 del 2007 (analogamente per quanto attiene il personale comunale in relazione alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali Corte costituzionale sentenza n. 132 del 2006). Fin dal 1984 la Corte costituzionale (sentenza n. 219 del 25 luglio 1984) ha dichiarato l'inapplicabilità dei procedimenti previsti dalla l. 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) ai dipendenti delle CCIAA del Trentino-Alto Adige, salvo l'obbligo della Regione di adeguarsi alla norma fondamentale di riforma consistente nella disciplina del rapporto previo accordo di settore e di legiferare in conseguenza.

Le norme di attuazione dello Statuto di autonomia (articoli 2 e 3 del DPR 31 luglio 1978 n. 1017) hanno poi precisato che rientra nella competenza della Regione anche la vigilanza e la tutela sulle Camere medesime e che le funzioni delle Camere di commercio ricadenti nelle materie di competenza delle due Province autonome di Trento e di Bolzano devono ritenersi attribuite alle Province medesime.

Sulla base della propria competenza esclusiva la Regione ha provveduto ad esercitare in concreto la sua potestà ordinamentale con riferimento alle Camere di commercio di Trento e di Bolzano, in particolare conferendo alle stesse una struttura che ha rappresentato un “unicum” a livello nazionale.

10



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONOMA TRENTIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le Président

Nell'ambito delle proprie attribuzioni nel 2003 la Regione ha conferito alle Province autonome la delega per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, recante: "Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano").

In logica successione le Province autonome hanno assunto, a norma di Statuto, anche il governo del relativo sistema finanziario, con specifiche funzioni di coordinamento della finanza pubblica degli enti ad ordinamento regionale e provinciale finanziati dalle Province autonome, ed espressamente anche delle camere di commercio del rispettivo territorio (articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, come modificato nel 2009 dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base dell'intesa raggiunta con lo Stato ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto).

Proprio in virtù del particolare sistema che connota l'autonomia statutaria della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome si ritiene necessario che il decreto in oggetto contenga una formale clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie della Regione e delle Province stesse.

Con i migliori saluti,

Arno Kompatscher Firmato da: Arno Kompatscher
Data: 26/09/2016 12:32:05

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93)





CONFERENZA UNIFICATA
DEL 29.09.2016



**CONFERENZA UNIFICATA
29 settembre 2016**

Punto 12) all'ordine del giorno

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEL FINANZIAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA"

OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE

A seguito delle recenti riunioni tecniche di Conferenza Unificata (rispettivamente 6 e 19 settembre 2016) si trasmettono le osservazioni e le proposte di modifica al testo del provvedimento in oggetto, anticipate verbalmente nel corso dell'ultima riunione del 19 settembre scorso.

L'ANCI esprime la condivisione degli obiettivi della riforma che ha lo scopo da un lato di razionalizzazione della spesa e, dall'altro lato, di migliorare l'efficienza dei servizi resi alle imprese.

Tuttavia, va rilevato che la stessa riforma interagisce con il processo di riordino degli enti locali previsto dalla legge n. 56/14 che si sta completando con i provvedimenti attuativi delle deleghe previste dalla legge n. 124/15.

In quest'ottica, per la parte delle funzioni camerali che riguardano la tenuta dei registri delle imprese e che richiama necessariamente l'istituto dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), punto unico di accesso tra la PA e il cittadino, proponiamo alcune integrazioni al testo per meglio precisare alcuni aspetti operativi:

art. 1 comma 1 lettera b), n. 2 lett. b) ultimo inciso:

eliminare le parole "ove a ciò delegate su base legale o convenzionale" e sostituirle con "attraverso specifiche convenzioni delle amministrazioni competenti con Unioncamere";

Motivazione: Il nostro proponimento è di precisare che solo in questi casi la CCIAA potrà svolgere le funzioni di punto unico di accesso senza intaccare l'autonomia organizzativa degli enti competenti sui diversi procedimenti amministrativi.

Art. 4 comma 6:

1) Riscrivere la prima parte del comma in questo modo:


“Tutti gli enti che in base alle vigenti leggi sono titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d’impresa, anche non riconducibili all’ambito di applicazione di cui all’art. 2 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, hanno l’obbligo di comunicarne (...)”

Motivazione: Onde evitare che la norma del testo dello schema di D.lgs. introduca una novità rispetto a quanto già previsto nel DPR 160/10, che già collega i SUAP con il fascicolo elettronico di impresa, questa nostra proposta intende focalizzare gli ambiti di applicazione a quelle fattispecie di procedimenti amministrativi che non transitano in ambito SUAP e dei quali altri enti sono titolari.

2) Inserire in fondo al comma:

“I SUAP hanno accesso consultivo senza oneri aggiuntivi al fascicolo elettronico di impresa per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza.”

Motivazione: rafforzare la collaborazione tra i SUAP e le Camere di commercio attraverso la valorizzazione del fascicolo elettronico come strumento di semplificazione per l’accesso ai documenti informatici.



ALL. 4 P.12/20

Unione Province d'Italia



UPI

CONFERENZA UNIFICATA
DEL 29 SET 2016

Mf



RACCOMANDAZIONE

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per la riforma della disciplina in materia di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

*Conferenza unificata
Roma, 29 settembre 2016*

Lo schema di decreto legislativo per la riforma delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si inserisce nel complessivo disegno di riforma della pubblica amministrazione che si è avviato con il riordino delle province e degli enti locali previsto dalla legge 56/14 e che si sta portando avanti con i provvedimenti attuativi delle deleghe previste dalla legge 124/15.

Questo decreto razionalizza le funzioni delle Camere di commercio su quelle materie che rappresentano il cuore della loro missione istituzionale, dalla tenuta del Registro delle imprese al sostegno di imprese e territori, alla realizzazione su delega dei Comuni dello Sportello unico per le attività produttive, all'orientamento al lavoro.

Allo stesso tempo, il decreto riorganizza il sistema camerale, con la riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamenti già contenuta nella legge di delega e la razionalizzazione delle aziende speciali e delle partecipazioni societarie, valorizzando il patrimonio di professionalità esistenti e consentendo il ricorso a procedure di ricollocamento del personale in esubero attraverso il portale della mobilità del Dipartimento Funzione Pubblica.

Si tratta di una riforma profonda, che non deve mirare solo a ridurre i costi di funzionamento del sistema camerale, ma si deve integrare con un disegno di ripensamento complessivo della presenza della pubblica amministrazione nel territorio da parte dello Stato e delle Regioni e con la trasformazione delle province nei nuovi enti di area vasta.

Per questi motivi è essenziale che il processo di attuazione del riordino prefigurato da questo decreto sia seguito attentamente attraverso un monitoraggio costante che può essere attivato da un Osservatorio istituito presso la Conferenza unificata, in modo da coordinarlo con il più complessivo processo di riordino delle amministrazioni locali avviato dalla legge 56/14.

Per questi motivi si chiede al Governo di istituire un Osservatorio presso la Conferenza unificata per monitorare il processo di riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche per assicurare il necessario coordinamento con il processo di attuazione della legge 56/14.

